

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

Circolare n. 31/2005 sulle amministrazioni fallimentari speciali

1. Premesse

- 1.1 Nella procedura ordinaria, l'assemblea dei creditori può affidarne l'amministrazione a una o più persone di sua scelta all'infuori dell'ufficio dei fallimenti (amministrazione fallimentare speciale: art. 237 cpv. 2 LEF).
- 1.2 L'art. 7 LALEF indica quali sono i requisiti per essere legittimati a svolgere la funzione di membro di un'amministrazione fallimentare speciale.
- 1.3 Affinché l'autorità cantonale di vigilanza, nell'ambito delle sue competenze (art. 13 e 14 cpv. 2 LEF), possa verificare la conformità della designazione di una persona in questa funzione, è necessario che gli uffici – nell'ambito dei compiti di cui all'art. 43 RUF – trasmettano alla Camera la documentazione a comprova dei requisiti di cui all'art. 7 LALEF.

2. Istruzioni

- 2.1 Nell'ambito di quanto prevede l'art. 43 RUF, qualora venga designata un'amministrazione fallimentare speciale, l'ufficio dei fallimenti è tenuto a comunicare all'autorità di vigilanza il nome, la professione e il domicilio dei membri di tale amministrazione con un estratto del verbale dell'assemblea dei creditori.

Inoltre, per ogni membro dell'amministrazione speciale, l'ufficio allegherà i seguenti documenti:

- un estratto del casellario giudiziale centrale;
- un estratto del registro delle esecuzioni;
- copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile o equivalente dichiarazione dell'assicuratore.

2.2 All'atto della trasmissione degli atti del fallimento all'amministrazione speciale (art. 43 RUF), l'Ufficio dei fallimenti consegnerà, contro ricevuta, il foglio informativo allegato alla presente Circolare.

2.3 La presente circolare entra immediatamente in vigore.

- 3.** Intimazione a:
- UEF di Mendrisio, Mendrisio;
 - UF di Lugano, Viganello;
 - UEF di Bellinzona, Bellinzona;
 - UEF di Locarno, Locarno;
 - UEF di Vallemaggia, Cevio;
 - UEF della Riviera, Biasca;
 - UEF di Blenio, Acquarossa;
 - UEF di Leventina, Faido.

Comunicazione al Dipartimento delle Istituzioni, Divisione della Giustizia,
Bellinzona.

**Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
quale autorità di vigilanza**

Il presidente

Il segretario

Foglio informativo

LA CAMERA ESECUZIONE E FALLIMENTI DEL TRIBUNALE D'APPELLO

quale autorità di vigilanza anche nei confronti dei membri delle amministrazioni fallimentari speciali, ritiene doveroso ricordare alle persone chiamate a svolgere tale funzione, fra le incombenze di legge, in particolare le seguenti:

- a. Gli obblighi di un'amministrazione speciale sono indicati agli art. 97 e 98 del Regolamento del Tribunale federale concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF) (RS 281.32).
- b. In particolare, quanto alla tenuta dei registri e all'uso dei modelli prescritti dalla legge, si attira l'attenzione sull'importanza della tenuta del protocollo delle operazioni del fallimento (art. 2 n. 1 e art. 8 segg. RUF) e dell'aggiornamento del mastro (art. 1 n. 3 e art. 17 RUF).
- c. In vista dell'eventuale superamento del termine annuale per chiudere la procedura del fallimento (art. 270 cpv. 1 LEF), l'amministrazione dovrà presentare all'autorità di vigilanza istanza motivata di proroga dello stesso termine, allegando il protocollo delle operazioni e degli atti più importanti compiuti nell'ultimo anno.
- d. All'amministrazione speciale è richiamato il dovere di attenersi alla procedura prevista dagli art. da 9 a 11 della Legge (cantonale) sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR) nella gestione di eventuali ricorsi fondati sull'art. 17 LEF e diretti contro provvedimenti decisi dall'amministrazione stessa.
- e. In base all'art. 47 dell'Ordinanza federale sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (OTLEF), se la procedura richiede particolari indagini dei fatti e del diritto, la remunerazione dell'amministrazione ordinaria o speciale del fallimento è fissata dall'autorità di vigilanza. Pertanto, si fa presente che, prima di effettuare qualsiasi prelevamento di denaro, se sono dati i presupposti per l'applicazione dell'art. 47 OTLEF (per le procedure complesse) e l'onorario non è stato fissato secondo gli art. da 43 a 46 OTLEF, l'amministrazione dovrà presentare all'autorità di vigilanza un'istanza intesa a determinare la propria remunerazione e, se del caso, quella della delegazione dei creditori.
- f. Come impone l'art. 268 LEF, ultimata la ripartizione, l'amministrazione presenta una relazione finale al giudice del fallimento, ossia al pretore che l'ha decretato, facendo nel contempo istanza di chiusura del fallimento con allegati gli atti previsti dagli art. 92 e 93 RUF.
- g. La sentenza di chiusura del fallimento deve essere pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e nel Foglio ufficiale cantonale a cura dell'amministrazione speciale (art. 268 cpv. 4 LEF).
- h. Chiuso il fallimento, il protocollo e gli atti del fallimento devono essere consegnati all'Ufficio dei fallimenti competente (art. 98 cpv. 2 RUF).